



d) «ricongiungimento familiare»: l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore;

e) «permesso di soggiorno»: un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (1).

In effetti la Direttiva accoglie un'ampia nozione di permesso di soggiorno quale titolarità di un diritto a soggiornare stabilmente in un Paese membro.

Il permesso elettivo rientra tra tali diritti.

La non applicazione della Direttiva citata porterebbe alla violazione dell'art. 117 Cost.

Onde deve essere adottata un'interpretazione costituzionalmente orientata e, cioè, rispondente alle finalità e alla ratio della Direttiva.

In definitiva, deve riconoscersi anche al ricorrente la titolarità di un valido permesso di soggiorno utile ai fini del ricongiungimento familiare con la moglie connazionale ~~Rajaramma, nata il 12.11.1947~~, residente in India.

A tale fine non risultano ostare motivi di ordine pubblico.

Spese compensate

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da ~~Rajavarapu Pardu Ranga Gupta, nato in India il 28.8.1943~~ e per l'effetto riconosce il diritto al ricongiungimento familiare con la moglie connazionale ~~Rajaramma, nata il 12.11.1947~~, residente in India.

Spese compensate.

Si comunichi ai procuratori costituiti delle parti.

Catania, 26.6.2017.

Il Giudice Monocratico

Dr.ssa Mariapaola Sabatino

